




Comune dell'Aquila

Settore SS02 Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2697 del 10/07/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DEL COMUNE, DEL POTERE SOSTITUTIVO DI COMMISSARIAMENTO EX OPCM 3820/09 E S.M.I., OPCM 3832/09 E S.M.I., DCDR N. 12/2010, E DL 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012 E S.M.I: APPROVAZIONE "DISCIPLINARE PER IL COMMISSARIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA", "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN NUOVO ELENCO COMUNALE DEI COMMISSARI PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA", "SCHEMA DI DOMANDA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEI COMMISSARI PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti tellurici, a seguito dei quali è stata emessa una copiosa normativa emergenziale;


Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, viene dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011;

Con D.L. n. 39/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/09, vengono stabiliti *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

Ai sensi dell'art. 2 comma 12 bis della Legge 77/2009, i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile *"... predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo ..."*;



Comune dell'Aquila



Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 77/2009, alle lett. a), e), e-bis), f), i), *“per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ...” è disposta* ... la concessione di contributi a fondo perduto, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ... distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ... di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati” ... *“di immobili condominiali”*, *“la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici ... per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e religiose”*;

L'OPCM n.3820 del 12 novembre 2009 e ss.mm.ii. dispone che per la ricostruzione e la riparazione degli edifici inclusi negli aggregati edilizi individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis della medesima ordinanza, è obbligatorio procedere attraverso interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico da attuarsi, alternativamente, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari o mediante conferimento di procura speciale ad un unico soggetto;

La citata OPCM 3820, così come modificata dalla OPCM 3832/2009:

- all'art. 7 ha definito i termini per la costituzione dei consorzi o il conferimento delle procure speciali stabilendo poi, al successivo comma 13, che *“Decorso inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi”*;
- al successivo comma 19 dell'art. 7, ha stabilito che: *“Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi”*;

Il Commissario Delegato alla Ricostruzione con Decreto n. 12/2010 ha successivamente disciplinato la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori e disciplinato le modalità del commissariamento da parte del Comune prevedendo diversi ipotesi di commissariamento nei seguenti casi:

- **mancata costituzione del consorzio:** *“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 2, il comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato, ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., previa diffida ad adempiere, pubblicata 6 sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi”* (art. 12, comma 1);
- **inerzia dei consorziati:** *“2. Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il Presidente ne dà notizia al comune cui spetta l'esercizio*



Comune dell'Aquila

dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i.” (art. 12, comma 2);

- **inerzia degli organi del consorzio:** *“3. In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte” (art. 12, comma 3);*

Il D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla L. 134/12, adottando le misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies), ha definito le modalità di gestione ordinaria della ricostruzione, stabilendo:


- di confermare il vincolo di intervento unitario sull'intero aggregato edilizio (art. 67 quater comma 2 lett. a.) prevedendo che *“Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.” (art. 67 quater comma 4);*

- di prevedere che *“fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”; (art. 67 quinquies, comma 2);*

- di introdurre una nuova fattispecie di commissariamento nel caso di mancato inizio dei lavori entro il termine inderogabile stabilito dal Comune: *“Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri” (art. 67 quater comma 2 lettera a) come modificato dall'art. 3 comma 1-ter del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 160/2016);*


L'art. 11 della legge 6 agosto 2015 n. 125 in altro contesto, specifica al comma 4 che *“...i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale”;*

In assenza di un testo unico sulla ricostruzione post sisma 2009, l'attuale disciplina del commissariamento degli aggregati edilizi da parte del Comune risulta ad oggi regolata dalla normativa già riportata in premessa e composta dalle norme dello stato, dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che presentano ancora





Comune dell'Aquila



ulteriori profili di applicabilità e, necessariamente, dai decreti commissariali emessi in attuazione delle medesime ordinanze;

La citata disciplina è stata prevista allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione degli edifici nella loro interezza, ed allo scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni e agli impianti funzionali.

Evidenziato che:

allo stato attuale, sono previste le seguenti fattispecie di Commissariamento per l'attuazione degli interventi di ricostruzione sugli aggregati edilizi di proprietà privata:

- a) **Commissariamento per mancata costituzione del consorzio obbligatorio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009 come integrato dall'art. 3 comma 4 della O.P.C.M. 3832/2009; art. 67 quater del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012; art. 12 comma 1 del DCDR 12/2010) **o mancato conferimento o rinnovo della procura speciale** (tale circostanza determina parimenti una situazione di inerzia nell'attività obbligatoria di costituzione del consorzio per l'attuazione degli interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico degli aggregati edilizi);
- b) **Commissariamento per inerzia dei consorziati** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 2 del DCDR 12/2010);
- c) **Commissariamento per inerzia degli organi del Consorzio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 3 del DCDR 12/2010);
- d) **Commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti** (art. 67 quater – comma 2 lett. a) del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 così come modificato dall'art. 3 comma 1 ter del D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016);


Per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, la normativa prevede una specifica modalità di accertamento dell'inerzia e di commissariamento dell'aggregato, ma lascia spazi alla regolazione comunale per l'attuazione dei commissariamenti.

Dato atto che:

con **Deliberazione di G.C. n. 122 del 28/03/2014** e successive Determinazioni Dirigenziali sono stati definiti i criteri operativi per la programmazione della ricostruzione privata nei centri storici del Comune dell'Aquila;



Comune dell'Aquila



con **Deliberazione di G.C. n. 543 del 05/12/2014** si è provveduto ad approvare l'atto di indirizzo concernente la disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo di cui all'art. 7 comma 13 della OPCM 3820/2009 come integrato dall'art. 3 comma 4 della OPCM 3832/2009, stabilendo che la nomina dei Commissari venga effettuata dal Sindaco, sulla base dell'*intuitu personae*, attingendo da un Albo Comunale dei Commissari ad acta appositamente costituito, a seguito di Avviso del Sindaco prot. 21549 del 12.03.2015;

con **Deliberazione di G.C. n. 65 del 12/02/2016** è stata disposta la riapertura dei termini e ripubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'albo comunale dei commissari ad acta;

con **Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20/10/2016** è stato approvato l'Albo Provvisorio dei Commissari;

con **Deliberazione di G.C. n. 488 del 02/12/2016** è stato approvato l'atto d'indirizzo in materia di Commissariamenti con modifica del disciplinare per l'esercizio del potere sostitutivo di cui alla Deliberazione di G.C. n. 543 del 05.12.2014, stabilendo che il conferimento degli incarichi di Commissariamento avvenga non *intuitu personae*, ma attraverso un meccanismo di sorteggio da effettuarsi all'interno di specifiche fasce omogenee di competenza e professionalità con associazione di corrispondenti fasce dimensionali e/o fattispecie amministrative degli aggregati da commissariare;

con **Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15/12/2016** è stato approvato l'Albo dei Commissari;

con **Deliberazione di G.C. n. 336 del 16/06/2017** è stato approvato il "disciplinare commissariamento aggregati edilizi. Modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo ex OPCM 3820/2009, OPCM 3832/2009, DCDR 12/2010, DL 83/2012 e s.m.i."

Rammentato, in merito, che:

- l'albo precedentemente istituito, articolato in fasce di competenza corrispondenti a fasce di aggregati edilizi, finora non è stato utilizzato per le richieste di commissariamento esistenti;
- da una più approfondita valutazione dei presupposti di fatto e di diritto afferenti l'intervento sostitutivo del Comune, è emersa la necessità di professionalizzare la figura del Commissario, come soggetto avente requisiti d'ordine generale e professionali, di unico tipo, con eliminazione delle fasce e ciò al fine di meglio garantire la finalità di pubblico interesse sottostante la ricostruzione;
- le norme della ricostruzione privata e l'intero intervento statale di ricostruzione rispondono agli interessi generali di utilizzazione del territorio e di tutela dei beni primari della vita, tra cui l'indennizzo della proprietà privata perita in conseguenza degli eventi sismici;



Comune dell'Aquila

- essendo qualificata la figura del commissario quale “incaricato di pubblico servizio”, allo stesso devono essere richieste idonee garanzie di espletamento del servizio, per meglio rispondere all’interesse pubblico generale della ricostruzione e garantire il corretto adempimento affidato.

Evidenziato che:


con **Deliberazione di G.C. n. 145 del 24/04/2019** sono stati forniti i criteri e gli indirizzi di carattere generale per la redazione e approvazione del “*Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata*”, e avviso di manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco comunale dei commissari, nonché è stato dato mandato per l’avvio del procedimento di revoca tutti gli atti precedentemente adottati e tra di essi collegati da un nesso di consequenzialità, quali in via non esaustiva:

- **Deliberazione di G.C. n. 543 del 05/12/2014**
- **Deliberazione di G.C. n. 65 del 12/02/2016**
- **Deliberazione di G.C. n. 488 del 02/12/2016**
- **Deliberazione di G.C. n. 336 del 16/06/2017**
- **Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20/10/2016**
- **Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15/12/2016**

ai sensi degli artt. 7 e 8 e dell’art. 21-quinquies della legge 241 del 1990 e s.m.i., con **note protocolli vari** aventi ad oggetto “*Albo Commissari aggregati edilizi ex art. 7 co. 13 OPCM 3820/2009 (come integrato dall’art. 3 co. 4 OPCM 3832/2009), art. 12 Decreto 12/2010 del CDR e art. 67 quater, co. 2 lett. a) e co. 4 del DL 83/2012. Avvio al procedimento di revoca del provvedimento – Artt. 7 e 8 e Art. 21-quinquies legge 241/90 e ss.mm.ii..*” è stata data comunicazione ai 232 interessati inseriti nell’Albo dei Commissari approvato con precedenti atti, del seguente contenuto:

- l’avvio del procedimento di revoca di tutti gli atti precedentemente adottati relativi all’esercizio da parte del Comune del potere sostitutivo ex OPCM 3820/2009 ss.mm.ii., OPCM 3832/2009 ss.mm.ii., DCDR 12/2010, DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e ss.mm.ii;
- la redazione dei nuovi “Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata” e “Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo Elenco comunale dei Commissari”, specificando la possibilità, da parte dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti richiesti, di fare domanda per l’inserimento nel nuovo elenco, nonché la possibilità di produrre, entro dieci (10) giorni, avverso il procedimento comunicato, osservazioni, eventualmente corredate da documenti atti al superamento dei rilievi esposti.

Nel termine assegnato sono pervenute due note di osservazioni (prot. n. 52867/2019 e 55029/2019) di distinti professionisti iscritti all’albo precedente e che sono state prontamente riscontrate con note (prot. 70586 del 03/07/2019 e prot. 70625 del 03/07/2019) in cui sono contenute le motivazioni a sostegno della revoca e non rilevanza delle osservazioni di parte;



Comune dell'Aquila

con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 08/07/2019:**


- è stata disposta la “*Revoca ex nunc atti relativi alla disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 3820/09 e s.m.i., OPCM 3832/09 e s.m.i., DCDR n. 12/2010, e DL 83/2012 convertito in L. 134/2012 e s.m.i., ai fini degli interventi di ricostruzione privata, precedentemente adottati e tra di essi collegati da un nesso di consequenzialità, in particolare: Deliberazione di G.C. n. 543 del 05/12/2014; Deliberazione di G.C. n. 65 del 12/02/2016; Deliberazione di G.C. n. 488 del 02/12/2016; Deliberazione di G.C. n. 336 del 16/06/2017; Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 20/10/2016; Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 15/12/2016*”;
- sono stati approvati gli indirizzi di carattere generale per la redazione e approvazione del “*Disciplinare per il Commissariamento degli Interventi di Ricostruzione Privata*”;
- è stato dato mandato al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione degli adempimenti consequenziali.

Inteso che:

- è necessario provvedere all'emanazione di nuovi atti che disciplinano una diversa figura del commissario e una diversa formazione dell'elenco articolato in unica fascia, alla luce del lungo tempo trascorso dall'approvazione del precedente Albo, al fine di garantire la più ampia partecipazione;
- da una più approfondita valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, afferenti l'intervento sostitutivo del Comune, è emersa la necessità da parte del Commissario di garantire un'adeguata professionalità, essendo esso qualificato, ai sensi della normativa vigente, quale “incaricato di pubblico servizio”; a tal proposito la G.C. con Deliberazione n. 288 del 08/07/2019 ha ritenuto doveroso dettare gli indirizzi di carattere generale e i requisiti che i commissari devono possedere per la dimostrazione dell'idoneità professionale e le capacità tecnico professionali ed economiche finanziarie, tra cui idonee garanzie di espletamento del servizio, per meglio rispondere all'interesse pubblico generale della ricostruzione come soggetti aventi requisiti d'ordine generale, tecnici e professionali, di unico tipo, con eliminazione delle fasce e ciò al fine di meglio garantire la finalità di pubblico interesse;
- non si ritiene di suddividere gli aggregati per fasce di contributo in quanto i requisiti indicati si intendono come minimi per la gestione di aggregati da parte del commissario, il quale deve possedere le stesse capacità sia per la gestione e di aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli destinatari di contributi modesti e per la gestione di aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli destinatari di contributi elevati.

Visti:

- la L. n. 241/90 e s.m.i., che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo;



Comune dell'Aquila


- il D.L. n. 78/2015 che, all'articolo 11, comma 4, come convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, stabilisce che *“i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio”*;
- il D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 160/2016, che ha modificato l'art. 67 quater comma 2 lettera a), e che all'art. 3 comma 1-ter, ha disposto che in caso di commissariamento *“il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori”*.

Rammentato che:

la procedura di commissariamento, conseguente alla creazione dell'elenco e ai fini dell'assegnazione gli incarichi, richiede le seguenti attività:

1. aggiornamento del Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 336 del 16.06.2017 che ha modificato, sulla base delle indicazioni riportate della Deliberazione di G.C. n. 488 del 02.12.2016, il Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 543 del 05.12.2014;
2. individuazione dei consorzi/condomini/edifici singoli ricadenti nelle fattispecie di commissariamento sopra descritte;
3. accertamento dell'inerzia, commissariamento degli aggregati/condomini/consorzi/edifici singoli e designazione dei commissari, attingendo a sorteggio, dall'apposito elenco che verrà all'uopo predisposto dall'Ufficio Commissariamenti e Consorzi Obbligatori;
4. definizione delle priorità per l'attivazione degli interventi di ricostruzione sugli edifici commissariati;
5. immissione nel possesso dei fabbricati oggetto di commissariamento;
6. monitoraggio dell'attività di commissariamento e verifica dell'attività di ricostruzione degli aggregati commissariati.

Riscontrata la necessità di dare avvio alle procedure di Commissariamento da parte del Comune divenute urgenti nel quadro più generale di riavvio del comparto della ricostruzione privata, dando impulso alle necessarie attività, provvedendo all'approvazione del **“Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata”**, nonché dell'**“Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata”**, e dello **“Schema di**



Comune dell'Aquila

domanda – Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata”, per la formazione del nuovo Elenco.

Atteso che lo scrivente Settore:

- ha predisposto i seguenti documenti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - *“Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 1);*
 - *“Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 2);*
 - *“Schema di domanda – Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 3);*
- provvederà nell’immediato alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, intendendo procedere alla formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari ad acta, articolato in un’unica fascia, per gli interventi di ricostruzione privata, in sostituzione dei proprietari inadempienti per tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi.

Tento conto che:


si è inteso dare trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), e uniformità agli indirizzi, stabilendo, nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall’art. 67 quater – comma 1 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 (c.d. Legge Barca), definire le modalità per l’esercizio dei poteri di commissariamento assegnati al Comune dall’O.P.C.M. 3820/2009, dall’O.P.C.M. 3832/2009, dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo n. 12/2010 e dalla Legge Barca, ai fini dell’attuazione degli interventi di ricostruzione privata.

Ribadito che:

i processi di ricostruzione della Città dell’Aquila a seguito del sisma 2009, rappresentano l’obiettivo primario dell’Amministrazione diretto a conseguire la ripresa della Città e il ritorno alla normalità nel rispetto degli obiettivi definiti dal comma 1 art. 67 quater del D.L. 83/2012, e specificatamente: il rientro della popolazione nelle abitazioni, l’attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell’abitato e la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.



Comune dell'Aquila



Visti:

La L. n. 241/1990

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e, ritenuta la propria competenza a provvedere

Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009

OPCM 3820/2009

OPCM 3832/2009

Il D.L. n. 39/2009

La Legge n.77/2009

Il DCDR n. 12/2010

Il D.P.C.M. 17 dicembre 2010

Il D.P.C.M. 4 dicembre 2011

Il D.L. n. 83/2012

La L. 134/2012

Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il D.L. n. 78/2015

La L. n. 125/2015

Il D.L. 113/2016

La L. 160/2016

Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.04.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019


La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020

La Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 174 del TUEL, il Bilancio 2018-2020 ed i relativi allegati

La Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 28/04/2017, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;



Comune dell'Aquila



Visti gli allegati:

- “Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 1);
- “Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 2);
- “Schema di domanda – Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 3);

Considerato altresì che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni.

Attestato che ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presente determinazione, **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000 **non necessita** del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente competente.

Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Acclarata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

Verificato infine il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente condivise e richiamate quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;


1) di approvare i seguenti documenti allegati alla presente per formarne parte integrale e sostanziale:

- “Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 1);
- “Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 2);
- “Schema di domanda – Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata” (Allegato 3);

2) di procedere nell’immediato alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, per la formazione di un nuovo elenco comunale dei commissari ad acta, articolato in un’unica fascia, per gli interventi di ricostruzione privata, in sostituzione dei proprietari inadempienti per tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi;



Comune dell'Aquila



- 3) di dare mandato ai competenti uffici interessati dall'attività di ricostruzione post-sisma per l'attuazione delle direttive riportate nei suddetti atti e i relativi adempimenti consequenziali;
- 4) di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., **non comporta** impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale o riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- 5) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/13 s.m.i. rubricato "Decreto Trasparenza", il presente documento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L'Aquila;
- 6) di inviare copia della presente determinazione a tutti i Settori, per quanto di propria competenza.

Successivamente, determina di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Tomei
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)